



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 gennaio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente
Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Verona prot. n. 332057 del 9 novembre 2016, acquisita al prot. Cdc n. 0008610-11/11/2016-SC_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2016 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita,

FATTO

Il Sindaco del Comune di Verona ha presentato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, formulando il seguente quesito: *"se, a termini dell'art. 1 comma 219 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ricadano nel vincolo di indisponibilità anche i posti di qualifica dirigenziale che, alla data del 15/10/2015, risultano coperti con incarichi dirigenziali a tempo*

determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.lgs. 267/2000".

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la "nozione di contabilità pubblica", pur assumendo, tendenzialmente, *"un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere – pena l'incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse *"alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

In questa accezione, più ampia, di "contabilità pubblica", nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, rientrano le questioni attinenti l'individuazione dell'ambito applicativo di una disposizione quale quella contenuta nell'art. 1, comma 219, della Legge n. n. 208/2015, che ha bloccato la copertura dei posti di qualifica dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche, imponendo un vero e proprio divieto di assunzione, sia pure temporaneo.

Il quesito formulato dal Sindaco del Comune di Verona, inoltre, può

essere considerato sufficientemente generale ed astratto.

Lo stesso, come illustrato in precedenza, verte sulla applicabilità del vincolo di indisponibilità previsto dal comma 219 dell'art. 1 cit. anche agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, relativi a posti che risultavano coperti alla data del 15/10/2015, nelle more della adozione dei decreti attuativi della legge delega che riforma la dirigenza pubblica (Legge n. 124/2015) nonché del completamento del processo di riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In merito, come riferito dallo stesso ente, si è già espressa altra Sezione regionale di controllo (Sezione Puglia, deliberazione n. 73/2016/PAR), affermando: *“deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziale a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all'art. 110 co 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato, non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall'altro, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale (“In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”).*

Tale interpretazione non è condivisa dall'ente che fa rilevare come *“la eventuale indisponibilità anche dei posti di qualifica dirigenziale coperti alla data del 15/10/2015 da dirigenti assunti a tempo determinato, oltre a porre la Amministrazione Comunale in gravissima difficoltà per la impossibilità giuridica di disporre validamente la copertura mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro ad hoc (a tempo indeterminato o a tempo determinato), sembra anche porsi in contrasto con la ratio della legge stessa che intende incidere sul numero di posti effettivamente vacanti a data predeterminata, congelando la situazione dell'organico di fatto che, con tutta evidenza, ricomprende sul piano organizzativo e gestionale anche i dirigenti in servizio al 15/10/2016 assunti a tempo determinato a copertura di posti d'organico”*.

Questa Sezione ritiene condivisibile l'inclusione, nell'ambito del vincolo di indisponibilità, anche dei posti di qualifica dirigenziale coperti attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL.

Come correttamente osservato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, infatti, il conferimento di incarichi dirigenziali a termine non rientra tra le tipologie espressamente escluse dalla norma, da intendersi quale *numerus clausus*, insuscettibile di ampliamento da parte di questa Sezione.

Pur comprendendo la difficoltà nella quale verranno a trovarsi gli enti che, come il richiedente, del tutto legittimamente hanno fatto

ricorso alla tipologia di rapporto di lavoro a termine per coprire i posti vacanti, utilizzando la facoltà, a tal fine, offerta da 1° comma dell'art. 110 TUEL, tuttavia, non può non rilevarsi che la disposizione che impone il vincolo non lascia margine ad una diversa e più favorevole interpretazione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Verona.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2017.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Francesca Dimita

F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 31 gennaio 2017.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese